

Sistemassociati

CIRCOLARE DI STUDIO

anno 2020



seguici su LinkedIn



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 3 DEL 24 GENNAIO 2020

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 2

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **730/2020: ECCO LE PRINCIPALI NOVITÀ**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di dichiarazione 730/2020 (inerente l'anno di imposta 2019) e le relative istruzioni. Molte novità introdotte, ecco le principali.

Pagina 4

- **RIPRISTINO DELL'ACE: REINTRODOTTA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2020**

L'ACE è sostanzialmente un incentivo alla capitalizzazione delle imprese, finalizzato a riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio. Vediamo a cosa prestare attenzione.

Pagina 7

- **INDENNIZZO PER CESSAZIONE ATTIVITÀ COMMERCIALI E NOVITÀ 2020**

Il decreto legge 101/ 2019 ha introdotto la possibilità di richiedere l'indennizzo per cessazione definitiva di attività commerciali anche se avvenuta nel corso del 2017 o del 2018. In questa scheda riepiloghiamo sinteticamente la disciplina in vigore.

Pagina 10

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **SCRITTURE CONTABILI DI FINE ANNO**

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo le verifiche preliminari da effettuare sul bilancio di verifica e le principali scritture di integrazione, rettifica e ammortamento.

Pagina 13

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 19

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 24.01.2020 AL 07.02.2020**

Pagina 20

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Rimborsi imposte 2020: bonifico sul conto corrente

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2020 il DM con le regole per i rimborsi delle imposte. Le disposizioni del decreto hanno effetto per gli elenchi di rimborsi emessi dal 1° gennaio 2020. In particolare, l'Agenzia delle entrate mediante procedure automatizzate dispone i rimborsi di tasse e imposte dirette e indirette, di propria competenza, risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni e delle istanze. In generale il pagamento dei rimborsi avviene mediante bonifico su conto corrente bancario o postale.

Debiti: ecco quando eliminarli dalla contabilità

Il CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti) in merito all'eliminazione contabile di un debito, ha chiarito che:

- ◆ Nel caso di cambio di controparte non dovuta all'estinzione della precedente obbligazione (esempio cessione del credito a terzi) è possibile procedere all'eliminazione contabile del debito solo se la modifica contrattuale determina un sostanziale effetto sulle previsioni dei flussi futuri di cassa connessi al debito.
- ◆ nel caso di cambio di forma giuridica (esempio estinzione del debito da finanziamento e successiva emissione di un titolo obbligazionario) rileva il cambio o meno della controparte.
- ◆ nel caso di cambio di valuta devono essere valutati gli effetti sostanziali sui flussi futuri di cassa connessi al debito.

Corrispettivi attività spettacolistiche escluse dall'invio telematico

L'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello 7/2020 ha chiarito che "i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati in quanto tutti i dati relativi a titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE che provvede a metterli a disposizione dell'anagrafe tributaria. Resta, invece, l'obbligo dell'invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d'ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino o ricevuta fiscale."

Innovation manager: prorogata la firma dei contratti

Un nuovo decreto garantisce un mese in più per la stipula dei contratti di consulenza per l'innovazione. Stanziati anche nuovi fondi per finanziare tutte le domande.

Superamento di barriere architettoniche: attenzione all'IVA

L'Agenzia delle Entrate con la Risposta all'interpello 3 del 13 gennaio 2020 ha chiarito che la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere

architettoniche può beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 4% nella misura in cui le stesse rispondano alle peculiarità tecniche indicate dall'articolo 8.1.13 del D.M. n. 236 del 1989.

Slot e videolottery: memorizzazione elettronica e trasmissione corrispettivi

Continuano i chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito al trattamento fiscale di slot e videolottery. In particolare nella Risposta all'interpello 9 del 21 gennaio 2020 sono state date indicazioni in merito all'esonero dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per apparecchi da intrattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici.

Segnalazione di trasmissione errata corrispettivi: nuova FAQ delle Entrate

Pubblicata la scorsa settimana dall'Agenzia delle Entrate sul Portale "Fatture e Corrispettivi" una nuova FAQ sulla Procedura per segnalare sul portale una trasmissione errata dei corrispettivi. Nella risposta viene indicata la procedura che i negozianti al minuto devono utilizzare per segnalare i corrispettivi errati che sono già stati trasmessi telematicamente.



Passando alla recente giurisprudenza segnaliamo l'ordinanza della Corte di Cassazione (30925 del 2019) in cui è stata confermata la revocate delle agevolazioni concesse a una coppia di coniugi per il riacquisto della "prima casa", in quanto gli stessi non avevano adibito il nuovo immobile a propria abitazione principale entro un anno dall'acquisto e in considerazione del fatto che l'immobile era già locato a terzi in occasione del rogito.


INFORMAZIONE FISCALE


Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi
OGGETTO: NOVITA' 730/2020

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di dichiarazione 730/2020 (inerente l'anno di imposta 2019) e le relative istruzioni. Molte novità introdotte, ecco le principali.

NOVITÀ 730/2020							
NUOVO LIMITE REDDITUALE PER I FIGLI A CARICO	<p>Dall'anno d'imposta 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è stato elevato da 2.840,51 euro a 4.000 euro.</p> <p>Conseguentemente, i figli che abbiano superato tale limite di età, sono fiscalmente a carico a condizione che possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">ETA' FIGLI A CARICO</th> <th style="text-align: left;">REDDITO COMPLESSIVO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a 24 anni</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>Oltre i 24 anni</td> <td>2.840,51</td> </tr> </tbody> </table>	ETA' FIGLI A CARICO	REDDITO COMPLESSIVO	Fino a 24 anni	4.000	Oltre i 24 anni	2.840,51
ETA' FIGLI A CARICO	REDDITO COMPLESSIVO						
Fino a 24 anni	4.000						
Oltre i 24 anni	2.840,51						
ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DEL 730 ALL'EREDE	<p>Per la dichiarazione dei redditi relative all'anno d'imposta 2019 delle persone decedute</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nel 2019 ◆ entro il 23 luglio 2020, gli eredi potranno utilizzare il modello 730 per la dichiarazione per conto del contribuente deceduto avente i requisiti per utilizzare tale modello semplificato. <p> Il modello 730 in tal caso non potrà essere consegnato al sostituto d'imposta né del contribuente né dell'erede.</p>						
IMPATRIATI	<p>Per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, i redditi da lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta del 30%.</p> <p> Tale misura è ulteriormente ridotta al 10% se la residenza è trasferita in: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.</p> <p>I redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti dagli sportivi professionisti</p>						

	<p>concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% purché sia effettuato il versamento di un contributo dello 0,5% della base imponibile secondo le modalità individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.</p>
<p>DETRAZIONE PER COMPARTO SICUREZZA E DIFESA</p>	<p>Al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.</p>
<p>DETRAZIONE PER RISCATTO DEI PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE</p>	<p>L'onere sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione (la cd. Pace contributiva) può essere detratto dall'imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.</p>
<p>DETRAZIONE PER INFRASTRUTTURE DI RICARICA</p>	<p>Per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica è previsto che l'onere sostenuto possa essere detratto dall'imposta lorda</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nella misura del 50% dell'ammontare delle spese sostenute, di ammontare comunque non superiore a 3.000 euro, ◆ con una ripartizione in 10 rate annuali di pari importo. <p>La detrazione riguarda le spese relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW, incluse le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento. Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico.</p> <p>Possono beneficiare della detrazione i contribuenti che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l'immobile o l'area in base ad un titolo idoneo.</p> <p> La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali.</p>
<p>SPORT BONUS</p>	<p>I contribuenti identificati con il numero seriale indicato nella tabella A, allegata al decreto del 23 dicembre 2019, possono fruire del credito d'imposta cd. SPORT BONUS. Il credito d'imposta è pari al 65% delle somme erogate in favore degli enti gestori o proprietari di impianti sportivi pubblici ed è riconosciuto nel</p>

	<p>limite del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.</p>
<p>CREDITO D'IMPOSTA PER BONIFICA AMBIENTALE</p>	<p>Per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, ◆ della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, ◆ della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate ◆ del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, <p>spetta un credito d'imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.</p>
<p>DETRAZIONE PER SPESE DI ISTRUZIONE</p>	<p>Per l'anno di imposta 2019 l'importo massimo annuo delle spese per cui si può fruire della detrazione è pari a 800 euro.</p>
<p>SCHEDA PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'8 PER MILLE DELL'IRPEF</p>	<p>Il contribuente può destinare l'otto per mille dell'Irpef allo Stato indicando una specifica finalità tra cinque distinte opzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fame nel mondo; 2. Calamità; 3. Edilizia scolastica; 4. Assistenza ai rifugiati; 5. Beni culturali. <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">STATO * <input type="text"/></p> </div> 

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
 Distinti saluti


INFORMAZIONE FISCALE


Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi

OGGETTO: IL RIPRISTINO DELL'ACE

L'ACE è sostanzialmente un incentivo alla capitalizzazione delle imprese, finalizzato a riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.

ELEMENTI SALIENTI DEL RIPRISTINO DELL'ACE					
LINEAMENTI DELL'INCENTIVO	<p>L'ACE ("aiuto alla crescita economica") sostiene le imprese che decidono di finanziarsi ricorrendo al capitale proprio. In generale, l'agevolazione permette alle imprese di portare in deduzione, nella determinazione del reddito, un determinato importo che si determina in ragione di una percentuale della "variazione nozionale del capitale proprio", cioè degli incrementi patrimoniali dell'impresa al netto di alcune componenti "decrementative".</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">SCOPO</td> <td>Premiare le imprese che si finanziano con capitale proprio</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CALCOLO</td> <td>Si guarda la variazione del capitale proprio dell'impresa (incrementi e decrementi patrimoniali) e si applica una data percentuale prevista dalla legge. Il valore ottenuto può essere dedotto dalla società</td> </tr> </table> <p> Per ogni periodo di imposta, l'incremento patrimoniale guarda alla data "fissa" del 31.12.2010: in questo modo non viene premiata solo una determinata operazione con cui l'impresa viene patrimonializzata, ma anche il mantenimento del capitale proprio nell'impresa stessa.</p>	SCOPO	Premiare le imprese che si finanziano con capitale proprio	CALCOLO	Si guarda la variazione del capitale proprio dell'impresa (incrementi e decrementi patrimoniali) e si applica una data percentuale prevista dalla legge. Il valore ottenuto può essere dedotto dalla società
SCOPO	Premiare le imprese che si finanziano con capitale proprio				
CALCOLO	Si guarda la variazione del capitale proprio dell'impresa (incrementi e decrementi patrimoniali) e si applica una data percentuale prevista dalla legge. Il valore ottenuto può essere dedotto dalla società				
REQUISITI PER L'ACCESSO	<p>In generale, possono accedere all'ACE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i soggetti IRES residenti in Italia; ◆ le società di persone e le persone fisiche residenti in Italia che dichiarano redditi di impresa. <p>L'agevolazione spetta alle imprese il cui capitale proprio viene incrementato mediante</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. conferimenti in denaro 				

	<p>2. accantonamenti di utili a riserva.</p>						
<p>FUNZIONAMENTO</p>	<p>Al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese, l'ACE consente di dedurre dal reddito delle società di capitale, delle persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria, un importo corrispondente al rendimento figurativo degli incrementi di capitale.</p> <p> L'importo deducibile deve essere calcolato a partire dalla sommatoria dei componenti che hanno inciso positivamente (conferimenti, utili accantonati) e negativamente (riduzioni di patrimonio con attribuzione ai soci, acquisti di partecipazioni in società controllate, acquisti di aziende o rami di aziende) sul capitale. Il risultato viene confrontato con il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio di esercizio, determinando l'incremento patrimoniale che costituisce la base di calcolo dell'ACE.</p>						
<p>BASE DI CALCOLO</p>	<p>La variazione in aumento del capitale proprio, sulla cui base viene determinata l'agevolazione, è sempre riferita al capitale esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010.</p> <p>La somma algebrica, dalla quale scaturisce la base ACE, deve quindi essere eseguita tra i seguenti elementi.</p> <p>Elementi positivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti ◆ utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili <p>Elementi negativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti. <table border="1" data-bbox="507 1473 1337 1796"> <tr> <td data-bbox="515 1485 699 1615">ELEMENTI POSITIVI</td> <td data-bbox="707 1485 1329 1615">conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti</td> </tr> <tr> <td data-bbox="515 1626 699 1704"></td> <td data-bbox="707 1626 1329 1704">utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili</td> </tr> <tr> <td data-bbox="515 1715 699 1794">ELEMENTI NEGATIVI</td> <td data-bbox="707 1715 1329 1794">riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.</td> </tr> </table> <p>Esistono tutta una serie di norme antiabuso, che escludono la possibilità di duplicare il beneficio in caso di gruppi di imprese (si pensi ad esempio ai conferimenti a cascata).</p>	ELEMENTI POSITIVI	conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti		utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili	ELEMENTI NEGATIVI	riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.
ELEMENTI POSITIVI	conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti						
	utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili						
ELEMENTI NEGATIVI	riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.						

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi

OGGETTO: INDENNIZZO PER CESSAZIONE ATTIVITÀ COMMERCIALI E NOVITÀ 2020

Il decreto legge 101/ 2019 ha introdotto la possibilità di richiedere l'indennizzo per cessazione definitiva di attività commerciali anche se avvenuta nel corso del 2017 o del 2018. La legge di bilancio 2019 aveva, infatti, portato a regime la misura, che in precedenza era sperimentale, a partire dal 2019 ma per un errore legislativo erano rimaste escluse le due annualità citate.

In questa scheda riepiloghiamo sinteticamente la disciplina in vigore.

INDENNIZZO CESSAZIONE ATTIVITÀ COMMERCIALI 2020	
COS'È L'INDENNIZZO PER CESSAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI	<p>L'indennizzo per cessazione definitiva dell'attività commerciale è una prestazione economica mensile a carico dell'INPS per gli esercenti che intendono chiudere l'attività prima di aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.</p> <p>La possibilità è stata introdotta dalla legge 2017 del 1996, in forma sperimentale e prorogata fino al 2016. È stata ripristinata e resa stabile con la legge di bilancio 2019.</p> <p>Per il finanziamento di questa misura viene versato dagli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti, insieme ai contributi previdenziali, il contributo aggiuntivo dello 0,09% sul reddito imponibile.</p>
CHI HA DIRITTO	<p>Sono destinatari di questa indennità solo gli iscritti alla Gestione commercianti, sia titolari che coadiutori, che esercitano le attività seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata alla somministrazione di alimenti e bevande ◆ attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma ambulante. <p>Per effetto della recente legge 145/2018, tra i beneficiari rientrano anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ◆ gli agenti e rappresentanti di commercio. <p>I requisiti specifici necessari sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ cessazione dell'attività commerciale, con riconsegna al Comune della licenza/autorizzazione e richiesta di cancellazione dal registro di appartenenza nella Camera di Commercio o dal REA;

	<ul style="list-style-type: none"> ♦ età di 62 anni per gli uomini o 57 se donne compiuti al momento della domanda; ♦ serve una permanenza per almeno 5 anni nella Gestione speciale commercianti, anche non continuativi, ma l'iscrizione deve essere attiva al momento della cessazione. <p>L'Inps ha anche specificato che "La cessazione deve essere definitiva e riguardare l'intera attività commerciale esercitata. Pertanto, non possono fruire dell'indennizzo coloro che hanno trasferito a terzi, a qualsiasi titolo, l'attività commerciale o hanno trasferito rami aziendali o quote di partecipazioni sociali (ad esempio, nei casi di cessione, donazione o concessione in affitto d'azienda).</p>				
<p>IMPORTO, DURATA ED ESCLUSIONI</p>	<p>L'importo è parificato al trattamento minimo in vigore per la Gestione artigiani e commercianti.</p> <table border="1" data-bbox="391 878 1433 969"> <thead> <tr> <th>IMPORTO 2019</th> <th>IMPORTO 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>513,01 euro mensili</td> <td>515,07 euro mensili</td> </tr> </tbody> </table> <p>L'indennizzo spetta dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.</p> <p>Viene erogato fino al mese di compimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni).</p> <p>L'indennizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ è incompatibile con la pensione di vecchiaia ♦ è compatibile con gli altri trattamenti pensionistici diretti. ♦ è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro sia dipendente sia autonomo. Quindi se si riprende una qualsiasi attività lavorativa si deve comunicare all'INPS entro 30 giorni e l'erogazione viene interrotta. 	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	513,01 euro mensili	515,07 euro mensili
IMPORTO 2019	IMPORTO 2020				
513,01 euro mensili	515,07 euro mensili				
<p>COME SI FA RICHIESTA</p>	<p>La domanda va presentata online all'INPS (www.inps.it) attraverso il servizio denominato "Domanda di indennità commercianti", servendosi del proprio PIN INPS dispositivo.</p> <p>In alternativa si può fare domanda tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; ♦ enti di patronato e intermediari dell'Istituto. 				
<p>NOVITA' 2020 PER CESSAZIONI NEL 2017 E 2018</p>	<p>Il recente decreto 101/ 2019 ha esteso l'ambito di applicazione dell'indennizzo anche ai soggetti che hanno cessato definitivamente l'attività commerciale nel 2017 e nel 2018 che erano rimasti esclusi dalla proroga e messa a regime della misura. Quindi è ancora possibile presentare la domanda di indennizzo.</p>				

	 <p>L' INPS ha anche annunciato che le domande già presentate e respinte perche l'attività era cessata prima del 1 gennaio 2019, saranno riesaminate d'ufficio dalle sedi locali e ne sarà data tempestiva comunicazione agli interessati.</p> <p>In tutti i casi la decorrenza dell'indennizzo sarà sempre collocata al 1° dicembre 2019, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Art. 1 d.lgs 207 1996 ◆ Art. 1, commi 283 e 284, Legge 145 2018 ◆ Articolo 11-ter ◆ decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito in legge 2 novembre 2019, n. 128 ◆ Circolare di istruzioni INPS n. 77 2019 ◆ Circolare di istruzioni INPS n. 4 2020

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

SCRITTURE CONTABILI DI FINE ANNO

INTRODUZIONE

In sede di **chiusura del bilancio** di esercizio, è opportuno **effettuare delle scritture di rettifica, integrazione e ammortamento** per determinare la **competenza economica** dei componenti di reddito al fine della corretta determinazione del risultato d'esercizio e della situazione patrimoniale.

Prima di procedere tuttavia alla rilevazione di tali scritture è opportuno effettuare dei controlli propedeutici su alcune voci contabili. Vediamo a cosa prestare attenzione.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Quali sono **verifiche preliminari** da effettuare sul bilancio di verifica?
2. Cosa sono le **scritture di assestamento**?
3. Quali sono le principali **scritture di integrazione**?
4. Quali sono le principali **scritture di rettifica**?
5. Quali sono le principali **scritture di ammortamento**?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 QUALI SONO VERIFICHE PRELIMINARI DA EFFETTUARE SUL BILANCIO DI VERIFICA?

R.1 Prima di effettuare le varie scritture di assestamento è necessario controllare in particolar modo alcune voci del bilancio di verifica. Le poste contabili a cui prestare maggiore attenzione sono le seguenti:

CASSA	<p>il mastrino della cassa deve avere sempre un saldo positivo (DARE), anche in corso d'anno. Inoltre il saldo contabile alla data di chiusura del bilancio deve coincidere con il saldo risultante dal libro cassa e con l'effettiva esistenza di denaro in cassa a tale data. Eventuali incongruenze devono essere gestite con sopravvenienze attive/passive.</p>
BANCHE	<p>Occorre procedere a rilevare gli interessi attivi e passivi maturati sui conti correnti relativi all'ultimo trimestre, che di solito risultano nell'estratto conto ricevuto nei primi giorni del nuovo anno. Successivamente su un prospetto extracontabile si effettua la riconciliazione tra il saldo contabile e quello dell'estratto conto, in quanto esiste uno sfasamento temporale tra la data di rilevazione delle operazioni in contabilità e il loro addebitamento/accredito nel conto corrente</p>
IVA	<p>Occorre effettuare il giroconto dei saldi relativi ai conti "IVA su vendite" e "IVA su acquisti" al conto "Erario c/IVA". Inoltre si procede a verificare, quindi, che il saldo del conto "Erario C/IVA" corrisponda con il debito/credito risultante dalla dichiarazione IVA annuale.</p>
CLIENTI E FORNITORI	<p>Il saldo del conto "crediti v/clienti" deve essere in DARE, ed è pari alle fatture emesse decurtate di quelle incassate. Un saldo in AVERE di un cliente può derivare dall'emissione di note di accredito. Il saldo del conto "debiti v/fornitori" deve essere in AVERE ed è pari alle fatture non ancora pagate a fine anno. Un saldo in DARE di un fornitore può corrispondere ad eventuali note di addebito ricevute. In presenza di crediti/debiti già incassati/saldati, ancora aperti per importi di modesta entità, di rispettivi saldi devono essere chiusi tramite la contabilizzazione di eventuali arrotondamenti attivi/passivi o abbuoni attivi/passivi.</p>
GIROCONTI	<p>Occorre verificare che nel corso dell'esercizio siano stati chiusi i seguenti conti rilevati con le scritture di chiusura redatte al termine dell'esercizio precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ratei attivi/passivi e risconti attivi/passivi, salvo il caso di operazioni la cui competenza economica si protrae nel corso di più esercizi; ◆ fatture da emettere e da ricevere;

	<p>♦ note credito da emettere e da ricevere.</p> <p>Si ricorda inoltre che a inizio anno, è necessario aver girocontato le rimanenze finali dell'esercizio precedente a quelle iniziali del conto economico</p>
BENI AMMORTIZZABILI	<p>necessario verificare la corrispondenza tra i beni ammortizzabili risultanti in contabilità e quelli iscritti nel libro cespiti, oltre, soprattutto, la relativa presenza fisica degli stessi nei locali dell'impresa. Inoltre qualora, nel corso dell'esercizio, siano state vendute delle immobilizzazioni materiali ed immateriali occorre verificare che le eventuali plusvalenze conseguite o minusvalenze subite siano state correttamente contabilizzate.</p>
MUTUI E FINANZIAMENTI	<p>Il saldo contabile deve corrispondere con il debito residuo al 31/12/2019 del piano di ammortamento relativo al mutuo/finanziamento concesso dall'istituto di credito.</p>
ERARIO C/IMPOSTE	<p>Occorre controllare l'utilizzo in compensazione nel corso dell'esercizio 2019 di eventuali crediti d'imposta. I debiti/crediti per IRES e IRAP al 31/12 /2019 dovranno corrispondere con il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi modelli Redditi2020 e IRAP2020.</p>
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	<p>Il saldo del conto "Inps c/competenze" deve corrispondere al debito dell'impresa nei confronti dell'INPS relativamente ai contributi previdenziali relativi al mese di dicembre ancora da pagare al 31/12/2019. Il saldo del conto "Inail c/competenze" deve corrispondere al conguaglio del premio INAIL relativo al 2019.</p>
DEBITI C/DIPENDENTI	<p>Il debito nei confronti dei dipendenti che deve risultare dal bilancio al 31/12/2019 è rappresentato dalle retribuzioni relative al mese di dicembre corrisposte nel mese di gennaio 2020.</p>
PATRIMONIO NETTO	<p>Occorre verificare la corretta contabilizzazione della destinazione dell'utile/ perdita 2018 (nel caso di società di capitali in base al verbale di approvazione del bilancio) nonché eventuali distribuzioni, nel corso del 2019, di utili / riserve.</p>

D.2 COSA SONO LE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO?

R.2 Le scritture di assestamento consentono **di passare dai valori contabili**, cioè dai valori desunti dalla contabilità e registrati in base al momento della manifestazione finanziaria del fatto di gestione, **a valori di bilancio**, cioè valori che tengano conto della competenza economica del fatto di gestione. In generale le scritture di assestamento possono essere suddivise in:

- ♦ scritture di integrazione;
- ♦ scritture di rettifica;
- ♦ scritture di ammortamento.

Se la manifestazione numeraria è già avvenuta in passato la scrittura sarà di storno/rettifica; se la manifestazione numeraria avrà luogo in futuro, ed è certa la sua esistenza, la scrittura sarà di imputazione/integrazione. Tra le rettifiche di imputazione si possono annoverare i ratei attivi e

passivi, fatture da ricevere e fatture da emettere, interessi e premi attivi e passivi da liquidare, costi del personale da liquidare ... Tra le scritture di rettifica/storno si possono comprendere risconti attivi e passivi, rimanenze, svalutazioni, capitalizzazioni di costi, ecc.

D.3 QUALI SONO LE PRINCIPALI SCRITTURE DI INTEGRAZIONE?

R.3 Come anticipato, le principali scritture di integrazione sono le seguenti:

FATTURE DA EMETTERE/DA RICEVERE	<p>Accade di frequente che in prossimità del termine dell'esercizio entrino in magazzino delle merci ovvero siano stati acquisiti servizi per i quali ancora non si è ricevuta la relativa fattura di acquisto, ovvero siano consegnate merci o prestati servizi la cui fattura sarà emessa nell'esercizio successivo. In questi casi nel rispetto del principio di competenza è necessario imputare a fine esercizio il relativo costo/ricavo per fatture da ricevere/emettere.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Esempio: La società Alfa s.r.l. ha consegnato delle merci alla ditta Beta in data 20 dicembre 2019, ma la fattura è stata emessa il 3 gennaio 2020 per euro 3.000+iva.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">31.12.2019</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>Fatture da emettere</td> <td style="text-align: center;">a</td> <td>Merci c/vendite 3.000,00</td> </tr> </table> </div>		31.12.2019		Fatture da emettere	a	Merci c/vendite 3.000,00
	31.12.2019						
Fatture da emettere	a	Merci c/vendite 3.000,00					
RATEI ATTIVI E PASSIVI	<p>I ratei rappresentano quote di costi/ricavi comuni a più esercizi che hanno manifestazione numeraria posticipata. Si tratta di operazioni il cui costo/ricavo matura in funzione del tempo, come ad esempio nel caso degli interessi maturati su contratti di mutuo, dei premi di assicurazione, dei canoni di locazione, ecc. I ratei sono scritture di assestamento da indicare nello stato patrimoniale tra le attività (ratei attivi) o passività (ratei passivi).</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Esempio La società Delta s.r.l. ha incassato il 2 febbraio 2020 un canone del contratto di assistenza pari ad euro 2.000+iva, emettendo in tale data la relativa fattura, per il periodo 1° dicembre 2019/31 gennaio 2020. A fine esercizio 2019 dovrà essere imputata la quota di ricavo di competenza ($2000/62 \text{ gg} * 31 \text{ gg del } 2019$):</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">31.12.2019</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>Ratei attivi</td> <td style="text-align: center;">a</td> <td>Ricavo per assistenza 1.000,00</td> </tr> </table> </div>		31.12.2019		Ratei attivi	a	Ricavo per assistenza 1.000,00
	31.12.2019						
Ratei attivi	a	Ricavo per assistenza 1.000,00					

INTERESSI ATTIVI E PASSIVI	<p>Come indicato nel paragrafo relativo ai controlli preliminari, è necessario rilevare per competenza gli interessi attivi e passivi maturati sui c/c bancari nel quarto trimestre 2019. Spesso infatti si trovano indicati nell'estratto conto che l'azienda riceve nei primi giorni del nuovo anno. Con riferimento agli interessi attivi deve essere rilevata anche la ritenuta d'acconto subita.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Esempio</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; border-top: 1px solid black;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center; border-top: 1px solid black;">31.12.2019</td> <td style="width: 40%; border-top: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>Interessi passivi</td> <td style="text-align: center;">a</td> <td>Banca c/c</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">31.12.2019</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>Diversi</td> <td style="text-align: center;">a</td> <td>Interessi attivi</td> </tr> <tr> <td>Banca c/c</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Erario c/ritenute subite</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div>		31.12.2019		Interessi passivi	a	Banca c/c		31.12.2019		Diversi	a	Interessi attivi	Banca c/c			Erario c/ritenute subite		
	31.12.2019																		
Interessi passivi	a	Banca c/c																	
	31.12.2019																		
Diversi	a	Interessi attivi																	
Banca c/c																			
Erario c/ritenute subite																			

D.4 QUALI SONO LE PRINCIPALI SCRITTURE DI RETTIFICA?

R.4 Le principali scritture di rettifica sono le seguenti:

RISCONTI ATTIVI/PASSIVI	<p>I risconti rilevano per competenza quote di costi e ricavi comuni a più esercizi che hanno manifestazione finanziaria (incasso/pagamento) anticipata.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Esempio</p> <p>In data 1° ottobre 2019 l'azienda Beta s.n.c. ha pagato un'assicurazione di euro 1.300 per la copertura di un rischio relativo al periodo 1° ottobre 2019/30 settembre 2020. Al 31 dicembre 2019 occorrerà stornare la quota di costo di competenza dell'anno 2020 pari ad euro 973,22 (1.300/366 gg * 274 gg):</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; border-top: 1px solid black;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center; border-top: 1px solid black;">31.12.2019</td> <td style="width: 40%; border-top: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>Risconto attivo</td> <td style="text-align: center;">a</td> <td>Assicurazione</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">973,22</td> </tr> </table> </div>		31.12.2019		Risconto attivo	a	Assicurazione			973,22
	31.12.2019									
Risconto attivo	a	Assicurazione								
		973,22								
RIMANENZE DI MAGAZZINO	<p>Per quanto riguarda le rimanenze di magazzino vanno rilevate le giacenze esistenti al 31/12/2019, con la seguente scrittura:</p>									

PRASSI DELLA SETTIMANA

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risposta 8 del 21 gennaio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fattura riepilogativa per le prestazioni di servizi - allegati - prestazioni accessorie

[Risposta 9 del 21 gennaio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'esonero dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per apparecchi da intrattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici.

[Risposta 10 del 22 gennaio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento tributario, ai fini IVA, di beni e servizi oggetto di welfare aziendale.

PRINCIPI DI DIRITTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Principio di diritto 1 del 21 gennaio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fornitura di software

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 24.01.2020 AL 07.02.2020

Lunedì 27 Gennaio 2020	Ultimo giorno utile per regolarizzare il versamento dell'acconto Iva relativo all'anno 2019 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 27 dicembre scorso.
Lunedì 27 Gennaio 2020	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di dicembre 2019 , da parte degli operatori intracomunitari con obbligo mensile , per quelli con obbligo trimestrale , presentazione degli elenchi relativi alle operazioni del quarto trimestre 2019 .
Lunedì 27 Gennaio 2020	Ultimo giorno utile per i sostituti d'imposta (comprese le Amministrazioni dello Stato, intermediari e altri soggetti), per regolarizzare la mancata presentazione del modello 770/2019 entro il termine del 31 ottobre 2019.
Venerdì 31 Gennaio 2020	Ripresa dei versamenti da parte dei contribuenti aventi alla data del 26 dicembre 2018 la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, ta Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea che hanno usufruito della sospensione dei termini dei versamenti tributari scadenti nel periodo 26 dicembre 2018 - 30 settembre 2019 (Sisma Sicilia 2018).
Venerdì 31 Gennaio 2020	Ultimo giorno utile per il pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (Superbollo auto) pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw , ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%.
Venerdì 31 Gennaio 2020	I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a dicembre 2019 , residenti in regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto), con una delle seguenti modalità: bollettino di conto corrente postale, uffici dell'Acì, tabaccherie autorizzate, o agenzie di pratiche auto.

Venerdì **31 Gennaio 2020**

Pagamento del canone Rai annuale (90 euro) o della prima rata semestrale (45,94 euro) o trimestrale (23,93 euro), tramite modello F24 con modalità telematiche, da parte dei contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, **per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche.**

Venerdì **31 Gennaio 2020**

I soggetti titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che intendono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo, devono inviare modello ["Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato"](#) per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica. La dichiarazione sostitutiva ha effetto per l'intero canone dovuto per il 2020.

Venerdì **31 Gennaio 2020**

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca", devono provvedere al versamento **dell'imposta di registro** sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/01/2020 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/01/2020** utilizzando il [mod. F24 Elide](#).

Venerdì **31 Gennaio 2020**

Presentazione degli **elenchi Intra-12** relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di dicembre, con indicazione dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento, **da parte degli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati**, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il [modello INTRA 12](#).

Venerdì **31 Gennaio 2020**

I soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, devono inviare la **Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato** relative al mese di dicembre 2019, esclusivamente per via telematica (Esterometro). N.B.: la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche

secondo le regole stabilite nel [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 prot. 89757](#).

Venerdì **31 Gennaio 2020**

Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, da parte dei soggetti obbligati, dei **dati delle spese sanitarie sostenute** dalle persone fisiche **nell'anno 2019**, così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi ad eventuali rimborsi, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente in via telematica, registrandosi sul sito internet www.sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal

Ricordiamo che l'obbligo è stato esteso già da quest'anno a 19 nuove tipologie di soggetti, in particolare si tratta di **professionisti sanitari tecnici iscritti ai relativi albi, oltre che sanitari per igiene dentale, fisioterapia, logopedia, podologia, oftalmologia, neuro-psicomotricità dell'età evolutiva, terapia occupazionale, educatori professionali e assistenti sanitari** (per approfondire ["Nuovi soggetti obbligati all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria 2019"](#))

Venerdì **31 Gennaio 2020**

Gli **enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l'Iva relativa agli acquisti intracomunitari** registrati nel mese di dicembre 2019.

Venerdì **31 Gennaio 2020**

I contribuenti che intendono **esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2019** e ai rimborsi ricevuti nello stesso anno per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, **devono comunicare direttamente all'Agenzia delle entrate**, tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza. Per comunicare l'opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie all'Agenzia delle Entrate, è a disposizione l'apposito [modello anche in versione editabile](#).

Venerdì **31 Gennaio 2020**

I soggetti che intendono usufruire del **credito d'imposta** per le imprese, i lavoratori autonomi e gli

enti non commerciali, **in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali** effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, devono inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate la **“Dichiarazione sostitutiva, relativa agli investimenti effettuati”** nel 2019 attraverso l'apposita procedura accessibile [dall'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate](#).

Venerdì **31 Gennaio 2020**

I possessori di reddito dominicale e agrario devono presentare la **denuncia annuale delle variazioni dei redditi dominicale e agrario dei terreni** verificatisi nel **2019**.

Venerdì **31 Gennaio 2020**

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di dicembre 2019, da parte dei soggetti obbligati dall'1.7.2019 alla memorizzazione / trasmissione che non dispongono del registratore telematico “in servizio”.

DISCLAIMER

Lo studio Sistemassociati desidera precisare che il presente documento informativo deve essere considerato esclusivamente quale guida generale agli argomenti trattati. Le indicazioni in esso contenute sono state inserite sulla base delle informazioni disponibili al momento della sua elaborazione e potrebbero essere soggette ad eventuali integrazioni e/o aggiornamenti. Tali informazioni non possono in nessun caso essere considerate un parere professionale dello Studio sugli argomenti trattati. Lo studio Sistemassociati non assume alcuna responsabilità in merito alle azioni ed ai comportamenti eventualmente intrapresi dai clienti sulla base delle informazioni contenute nel presente documento.

Restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.



seguici su LinkedIn



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it